

Città di Pescara

Comune di Pescara - Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara



NUOVO REGOLAMENTO PER LE AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA E PER QUELLE IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Anno 2010





Titolo I - Disposizioni Generali	Pag. 4
Art. 1 - Disciplina del servizio	Pag. 4
Art. 2 - Servizio di noleggio con conducente	Pag. 4
Art. 3 - Definizione servizio taxi – natura e carattere del servizio	Pag. 5
Art. 4 - Organi Comunali – competenze	Pag. 6
Art. 5 – Commissione Consultiva	Pag. 7
Art. 6 - Vigilanza sul servizio	Pag. 7
Art. 7 - Determinazione del numero di autovetture da adibire al servizio.	Pag. 8
Art. 8 - Domanda per esercitare il servizio	Pag. 8
Art. 9 - Requisiti per il rilascio della licenza	Pag. 8
Art. 10 - Bando - Commissione di concorso	Pag. 9
Art. 11 - Figure giuridiche	Pag. 11
Art. 12 – Limiti al rilascio della licenza	Pag. 11
Art. 13 - Trasferibilità del titolo autorizzato	Pag. 12
Art. 14 - Inizio del servizio	Pag. 13
Art. 15 - Sostituzione alla guida	Pag. 13
Titolo II - Gestione del Servizio	Pag. 15
Art. 16 - Tariffe dei servizi	Pag. 15
Art. 17 -Caratteristiche delle autovetture	Pag. 15
Art. 18 - Radio taxi	Pag. 16
Art. 19 - Località di stazionamento	Pag. 16
Art. 20 - Turni e orario di lavoro	Pag. 18
Art. 21- Vetture fuori servizio	Pag. 19
Art. 22 - Trasporto soggetti portatori di handicap	Pag. 19
Art. 23 – Tassametro	Pag. 19
Art. 24 - Funzionamento del tassametro	Pag. 20
Titolo III - Norme per Tassisti e Utenti	Pag. 21
Art. 25 - Obblighi e divieti di carattere generale	Pag. 21





Art. 26 - Obblighi dei tassisti all'inizio della corsa	Pag. 22
Art. 27 - Obblighi dei tassisti durante la corsa	Pag. 22
Art. 28 - Obblighi dei tassisti al termine della corsa	Pag. 23
Art. 29 - Diritti dei tassisti	Pag. 23
Art. 30 - Accertamenti sanitari	Pag. 23
Art. 31 - Responsabilità relative al servizio degli autoveicoli	Pag. 24
Art. 32 - Norme per gli utenti del servizio	Pag. 24
Titolo IV - Norme Sanzionatorie	Pag. 24
Art. 33 - Sanzioni disciplinari	Pag. 24
Art. 34 - Sanzioni amministrative pecuniarie	Pag. 25
Art. 35 - Diffida	Pag. 26
Art. 36 - Sospensione della licenza	Pag. 27
Art. 37 - Revoca della licenza	Pag. 28
Art. 38 - Recidiva	Pag. 28
Art. 39 - Decadenza	Pag. 28
Art. 40 - Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza di esercizio	Pag. 29
Art. 41 - Procedimento disciplinare	Pag. 29
Art. 42 - Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari	Pag. 29
Art. 43 - Norme transitorie	Pag. 29





Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21. Ai servizi di cui sopra si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti:
 - a. Legge 15 gennaio 1992 n. 21 Legge-Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
 - b. D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
 - c. D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - d. Legge 5 febbraio 1992 n. 104 Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
 - e. D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - f. Legge Regione Abruzzo 7 novembre 1998 n. 124 e successive modifiche ed interrogazione LR n. 42 del 24/08/01 "Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro 21/1992";
 - g. Legge 4 agosto 2006 "Bersani" n. 248 art. 6 interventi per il potenziamento del servizio di taxi;
 - h. Legge 27 febbraio 2009 n. 14 - modifica alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 con riferimento al noleggio con conducente;
 - i. Ogni altra disposizione di legge e di regolamento dello Stato e della Regione.
2. Ogni autoveicolo destinato al servizio taxi è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale ed è soggetto alla normativa di cui sopra.
3. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 2 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o nelle aree all'uopo stabilite dal Comune con delibera dell'organo esecutivo ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. La sede del vettore e la rimessa





devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con l'obbligo del rientro esclusivamente nella rimessa situata nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza al termine di ogni servizio sulla base dei protocolli di intesa vigenti tra le categorie e le istituzioni competenti.

3. L'ubicazione della rimessa ed il recapito telefonico potranno essere pubblicizzati collettivamente dal Comune e singolarmente dai titolari di ogni licenza in tutte le forme consentite dalla Legge.

4. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 3 - DEFINIZIONE SERVIZIO TAXI – Natura e carattere del servizio

1. Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare, in modo non continuativo o periodico, le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta così come definito dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 21 del 1992.

2. Il servizio si svolge mediante autoveicoli, muniti di carta di circolazione, immatricolati e riconoscibili, in conformità delle leggi in vigore, quale autoservizio pubblico non di linea.

3. Il servizio si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.

4. La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.

5. La tariffa è calcolata con tassametro omologato (MI 007), sigillato, ed è determinata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale sulla base dei dati ISTAT di riferimento.

6. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.

7. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione.

8. Per inizio del servizio deve intendersi la messa a disposizione del Taxi al cliente, con partenza nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, a titolo oneroso ed esclusivo. Qualora il prelevamento dell'utente avvenga sul territorio Comunale che non ha rilasciato la licenza, in caso di un controllo da parte delle autorità, il licenziatario taxi deve fornire la prova che l'inizio del servizio sia avvenuto all'interno del Comune di competenza, entro il termine massimo di 48 ore con mezzi idonei, per certificare la data dell'inizio del servizio stesso.





ART. 4 - ORGANI COMUNALI - COMPETENZE

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità delle leggi in vigore e dello Statuto comunale, predispongono il presente regolamento e i provvedimenti di esecuzione, stabilendo:

- a. L'istituzione di una Commissione Consultiva;
- b. L'organo a cui è affidata la vigilanza del servizio;
- c. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze, delle autorizzazioni e le norme relative alla gestione del servizio;
- d. Le modalità per lo svolgimento del servizio.

2. In particolare, la Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, dispone con deliberazione:

- a. il numero delle autovetture da adibire al servizio pubblico di taxi, sottoponendo il provvedimento all'approvazione delle Autorità competenti, ai sensi di legge;
- b. il tipo, il logo, le caratteristiche ed i colori dei predetti autoveicoli;
- c. le tariffe e le condizioni per il trasporto;
- d. l'assegnazione delle nuove licenze approvando la graduatoria;
- e. la revoca delle licenze.
- f. le modifiche agli orari e turnazioni, su proposta del dirigente che le determina a seguito di sorteggio tra tutti i tassisti licenziatari del Comune di Pescara, seguendo formalità e criteri che gli permettano di risolvere le fattispecie che hanno determinato l'esigenza della modifica degli orari e dei turni;
- g. il riconoscimento dei radio taxi che si costituiscono come consorzio o in altre forme associative all'interno del Comune di Pescara, sentita la Commissione Consultiva.

3. Il Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva:

- a. determina il trasferimento delle licenze di esercizio;
- b. fissa l'epoca e le modalità per la prima visita degli autoveicoli da immettere in servizio, nonché per altre visite periodiche ritenute necessarie ed effettuate a mezzo dell'ufficio proposto;
- c. individua le aree destinate a parcheggio di autoveicoli;
- d. procede alla diffida e alla sospensione delle licenze di esercizio e, alla revoca della licenza.

4. Il Dirigente competente adotta, infine, qualsiasi altra disposizione ritenga necessaria per il buon funzionamento del servizio.





ART. 5 – COMMISSIONE CONSULTIVA

1. E' istituita una Commissione Consultiva che opera in riferimento all'applicazione del presente Regolamento ed esprime pareri non vincolanti nei casi espressamente previsti, così composta:

- a. Sindaco o suo delegato;
- b. un rappresentante dei concessionari di taxi, designato dai concessionari stessi (con licenza del Comune);
- c. numero due Consiglieri Comunali in rappresentanza uno della maggioranza e uno della minoranza;
- d. Dirigente competente per materia (traffico e circolazione) o suo delegato;
- e. un rappresentante delle Organizzazioni degli Utenti maggiormente rappresentative;
- f. Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- g. un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale da nominarsi, in caso di mancanza di accordo, mediante sorteggio a cura del Dirigente preposto alla materia alla presenza di due testimoni, previo invito agli interessati a presenziare al sorteggio;

2. I membri della Commissione Consultiva sono nominati con deliberazione di Consiglio Comunale entro i primi sessanta giorni dall'elezione del Consiglio Comunale e resteranno in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale, fatto salvo il caso di dimissione, di decesso o perdita dei requisiti sussistenti al momento della nomina, nella quale ipotesi si provvederà alla corrispondente sostituzione.

Funge da Segretario della Commissione Consultiva un dipendente designato dal Dirigente competente in materia.

3. La Commissione Consultiva avrà altresì funzioni di Commissione di Disciplina.

ART. 6 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. La vigilanza sul servizio in strada ed i controlli relativi all'osservanza delle norme del presente Regolamento sono demandati in via principale al Comando di Polizia Municipale che si individua quale organo competente per irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria ed al Centro di Responsabilità competente per la parte amministrativa, identificato con il Dirigente della mobilità.
2. Qualora il Comando di Polizia Municipale rilevi una violazione a carico di titolari di licenza non rilasciata dal Comune di Pescara in merito alle norme di cui al presente Regolamento, è tenuto darne tempestiva comunicazione al Centro





di Responsabilità competente, il quale ne cura l'invio agli organi competenti del Comune che ne ha rilasciato la licenza.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

1. Il Comune potrà scegliere di potenziare il servizio a seconda delle esigenze previa consultazione della Commissione Consultiva. Nel caso di nuove licenze, le autovetture dovranno essere adibite al trasporto dei disabili non deambulanti, con scivoli telescopici, fermo carrozzina e comunque di quegli ausili (previsti dalla Motorizzazione Civile) che rendano tecnicamente agibile, sicuro e confortevole il trasporto di utenti non deambulanti.
2. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio da piazza con conducente viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il numero degli autobus e minibus da adibire al servizio di noleggio con conducente è invece determinato sempre con delibera della Giunta Comunale, tenendo presente un parametro minimo di 5.000 abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione superiore a 2.500 abitanti.
4. Il numero delle autovetture sarà stabilito ogni due anni su parere della Commissione Consultiva.

ART. 8 - DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO

1. Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli e autobus o per esercitare il servizio da piazza occorre essere iscritti in ruolo presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara. Per l'iscrizione in ruolo occorre essere in possesso del certificato di abilitazione.

ART. 9 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

1. Ai fini del rilascio della licenza, il soggetto interessato dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle norme vigenti ed in particolare:
 - a. di titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
 - b. di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti;
 - d. della proprietà o comunque, di avere la piena disponibilità, anche con contratto di leasing del veicolo per il quale è rilasciata la licenza o l'autorizzazione all'esercizio;





- e. di avere un'età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 60;
2. In ogni caso i pubblici ufficiali, anche senza la previa richiesta della Commissione Consultiva, possono procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza di impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza.
 3. Costituiscono in ogni caso impedimenti soggettivi al rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio:
 - a. l'essere incorso in condanne a pene comportanti l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. del codice penale;
 - b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata;
 - e. l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f. qualora il richiedente sia titolare, contitolare o comunque presti servizio in aziende commerciali, artigianali o industriali, oppure svolga altre attività lavorative a carattere continuativo.

Art. 10 - BANDO - COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Chiunque intenda destinare un autoveicolo a servizio pubblico da piazza deve essere titolare di licenza comunale di esercizio, con l'indicazione del numero della targa, del tipo e delle caratteristiche del veicolo stesso.
2. La licenza per l'esercizio del servizio taxi viene rilasciata attraverso il bando di pubblico concorso per titoli ed esami.
3. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, sono i seguenti:
 - a) numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine entro il quale sarà riunita la competente Commissione per l'esame delle domande pervenute.





4. Il bando di concorso è indetto dal Dirigente del Centro di Responsabilità competente entro 180 giorni dal verificarsi della disponibilità di una licenza, a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico.
5. Non è ammessa l'assegnazione al singolo di più licenze.
6. Non è riconosciuta valida la licenza rilasciata da altro Comune.
7. La prova d'esame si svolge attraverso un colloquio ovvero sulle seguenti materie:
 - a. conoscenza del presente Regolamento relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea;
 - b. conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti di rilevanza turistica di Pescara e provincia;
 - c. principali norme di comportamento del Codice della Strada;
 - d. conoscenza di una lingua straniera;
8. La Commissione di concorso viene istituita dalla Giunta ed è così composta: Dirigente del Centro di Responsabilità o suo delegato, dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato e dal Segretario Generale.
9. La Commissione di concorso opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente Comunale designato dal dirigente competente in materia.
10. A parità di merito costituiscono nell'ordine titolo di precedenza:
 - a) titoli di studio;
 - b) aver svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare per almeno un anno;
 - c) conoscenza di una ulteriore lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al bando, oltre quella di cui alla prova d'esame, che sarà valutata sulla base di una specifica prova;
 - d) altre situazioni che potranno essere indicate nel bando.
11. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed è contestualmente inviata al Dirigente del Centro di Responsabilità, competente al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, cui spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.
12. La graduatoria ha validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione della Commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si procede all'emanazione di nuovo bando.
13. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente





previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.

14. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando, non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.

15. Una volta affissa la graduatoria con l'esito del concorso gli assegnatari della licenza sono invitati alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti personali necessari per il rilascio della licenza e la disponibilità del veicolo.

16. La mancata esibizione dei documenti e del veicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione della licenza. Il Dirigente del Centro di Responsabilità competente ha facoltà di concedere, su richiesta scritta, una proroga per validi e documentati motivi.

17. La licenza di esercizio viene rilasciata a tempo indeterminato ed è sottoposta a controllo triennale da parte dell'amministrazione al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità ed anche a mezzo di richiesta di rilascio di dichiarazioni e di esibizione di documenti.

18. La licenza comunale deve essere portata sull'autovettura unitamente agli altri documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari o degli agenti della sorveglianza sulla circolazione stradale.

19. Nella licenza devono essere riportati i dati della circolazione dell'autovettura, della patente di abilitazione alla guida e la polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e trasportati (valida ad ogni effetto con massimali superiori al 50% dei minimi previsti per legge).

Art. 11 - FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di licenza per il servizio taxi mediante autoveicoli da piazza ai fini del libero esercizio della loro attività, possono:

- a. essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, tenuto dalla Camera di Commercio;
- b. associarsi in cooperative di produzione di lavoro o di servizio.

Art. 12 – LIMITI AL RILASCIO DELLA LICENZA

1. La licenza per il servizio di autoveicoli da piazza, non può essere concessa:





- a. nel caso che il richiedente sia sottoposto a procedimento penale o abbia riportato condanne per le quali non potrebbe ottenere la nomina ad un ufficio comunale;
- b. qualora il richiedente sia titolare, contitolare di aziende commerciali, artigianali o industriali, oppure svolga altre attività lavorative a carattere continuative;

Art. 13 - TRASFERIBILITÀ DEL TITOLO AUTORIZZATO

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili per atto tra vivi, su richiesta del titolare, o da soggetto giuridico in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992, ovvero quando si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, della legge n. 21 del 1992 ed inoltre, qualora l'impresa risulti trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni, ferma restando la facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 21 del 1992 per gli eredi dei titolari dell'attività di taxi.

3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti al ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti di idoneità morale per i quali non è ammessa alcuna deroga.

4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della licenza per atto tra vivi, oppure gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, nel caso di trasferimento della licenza per causa di morte, debbono inoltrare, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, apposita domanda al Sindaco comprovando, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria ed il consenso degli eredi. Contestuale domanda di rilascio della licenza o dell'autorizzazione deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.





5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione di cui era precedentemente titolare:

- a. non può essere assegnata, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione per concorso pubblico;
- b. non può essere trasferita, nello stesso Comune o in altro Comune, altra licenza o autorizzazione, per atto tra vivi o per causa di morte, prima che sia decorso un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima;
- c. dovrà mantenere il turno del licenziatario precedente.
- d. i titolari di licenza di esercizio taxi sono responsabili dell'osservanza dei turni di servizio.

6. Inoltre è consentito al titolare delle licenza che voglia far parte di una cooperativa di tassisti o di un consorzio a proprietà indivisa, di trasferire a questa la titolarità della licenza previa presentazione dei seguenti documenti:

- a. dichiarazione di rinuncia della propria licenza, a condizione che venga assegnata alla cooperativa di cui desidera far parte;
- b. dichiarazione di vendita alla cooperativa della propria autovettura.

7. Su istanza di un autista socio di cooperativa che recede da essa o che ne sia stato estromesso, viene assegnata non prima di un anno la titolarità di licenza contestualmente al ritiro di altra licenza alla cooperativa, e la medesima procedura si applica, in favore degli aventi diritto, nei casi previsti.

ART. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il titolare della licenza ha l'obbligo di iniziare a gestire il servizio entro centoventi giorni dalla data di rilascio della medesima, a pena di decadenza della licenza. Qualora venga a mancare all'adempimento di tale obbligo per motivi di speciale gravità, il titolare della licenza deve darne comunicazione entro lo stesso termine di centoventi giorni all'ufficio competente, indicando la data che sarà considerata orientativa, in cui il servizio potrà avere inizio.

2. Il Dirigente del Centro di Responsabilità, previo parere della Commissione, autorizza la proroga della data di inizio del servizio che comunque non può eccedere ulteriori centoventi giorni.

ART. 15 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. Previa comunicazione al Comune, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente, per i casi sotto elencati:

- a. per motivi di salute, inabilità temporanea, previa presentazione di certificato medico da cui risultino la causa e la durata dell'impossibilità alla guida; il certificato dovrà essere vistato dal responsabile dell'ufficio medico legale





- A.S.L. qualora l'interruzione del servizio superi i giorni venti e comunicato in questi casi al comune entro 7 gg;
- b. gravidanza e puerperio;
 - c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui anche frazionati;
 - d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f. per i gravi motivi di famiglia valutati di volta in volta dalla competente Commissione Consultiva;
 - g. per le assenze brevi, entro il limite massimo di giorni 30 non rinnovabili e per una sola volta l'anno è consentita la sostituzione previa comunicazione scritta con indicazione del sostituto in possesso dei requisiti.
2. In tutti i casi le sostituzioni possono essere autorizzate sino ad un periodo massimo di due anni. Perdurando oltre detto limite l'assenza, la licenza stessa dovrà essere revocata. Il Comune di Pescara, recependo le indicazioni del "T.U. per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità emanato con D.Lgs 26/03/2001 nr. 151", riconoscendo il particolare momento in cui la donna e il bambino vengono a trovarsi, nonché l'importante e fondamentale funzione sociale della donna nella maternità e puerperio, concede alle sole titolari di licenza taxi e/o radio taxi, la possibilità di prolungare il summenzionato limite di assenza fino a compimento del terzo anno del figlio, o più di uno in caso di parto gemellare.
3. Possono essere comunque disposte visite fiscali anche nel caso in cui la malattia sia di durata inferiore ai venti giorni.
4. Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida, deve essere regolato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie simili o da contratto di gestione a termine legalizzato non superiore a sei mesi e svolta da persone iscritte nel ruolo presso la Camera di Commercio della Provincia di Pescara.
5. I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, sempreché in possesso dei necessari requisiti previsti da questo regolamento qualora facciano parte di impresa familiare legalmente costituita.
6. Il titolare della licenza (o il tutore nei casi previsti) deve rendere edotti il supplente, il dipendente o il collaboratore di tutti gli obblighi di servizio (che si intende effettuato per conto ed in nome del medesimo) pur restando il conducente responsabile dell'adempimento.
7. Il nome del conducente supplente viene segnalato alla Commissione Consultiva quale sostituto del titolare.
8. I conducenti supplenti possono sostituire nello stesso periodo, soltanto un titolare di licenza o socio di cooperativa.





9. Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di 12 (dodici) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

10. La ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta il ritiro della licenza dell'auto;

Titolo II - GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 16 - TARIFFE DEI SERVIZI

1. La tariffa per il servizio degli autoveicoli adibiti al servizio taxi, è determinata con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva, sulla base dell'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale dalla Camera di Commercio.

2. Qualsiasi cambiamento di tariffa per esigenze straordinarie e per periodi limitati, sia in aumento che in diminuzione deve essere approvato dalla Commissione Consultiva, mentre per gli altri casi si procede secondo la disposizione di cui all'art. 16 comma 1.

ART. 17 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio pubblico da piazza devono essere collaudate ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione ed essere riconosciute idonee dall'ufficio comunale competente.

2. Le autovetture adibite al trasporto dei disabili non deambulanti devono essere attrezzate con scivoli telescopici, fermo carrozzina e comunque di quegli ausili (previsti dalla Motorizzazione Civile) che rendano tecnicamente agibile, sicuro e confortevole il trasporto di utenti non deambulanti.

3. Il tassametro deve essere collocato in posizione facilmente osservabile dall'utente.

4. Le autovetture debbono portare sul tetto, il segnale luminoso "TAXI" di colore bianco su fondo nero sul lato anteriore e rosso a fondo nero sul lato posteriore che dovrà essere rimosso obbligatoriamente alla fine del turno di lavoro, pena sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e giorni 7 di sospensione della licenza.

5. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

- a. al centro delle due portiere anteriori debbono apparire in modo inamovibile le seguenti indicazioni: il numero della licenza, la parola "TAXI", lo





stemma del Comune con l'eventuale logo di riconoscimento, e l'eventuale simbolo di appartenenza ad un consorzio. Le dimensioni delle lettere e dello stemma e la loro disposizione, nonché i colori delle vernici devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio tecnico e le spese sono a carico del tassista. Il numero del radio taxi deve essere autorizzato dalla Commissione Consultiva.

- b. Gli autoveicoli internamente devono rispettare tutte le norme igieniche ossia devono avere il soffitto, i rivestimenti laterali, sedili e schienali in materiale plastico o lavabile inodore, i tappeti in gomma rigata o zigrinata.
6. Il dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva, può autorizzare forme di pubblicità all'interno ed all'esterno delle autovetture secondo specifiche modalità che verranno all'uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.

ART. 18 - RADIO TAXI

1. E' possibile costituire tra i licenziatari del Comune di Pescara un radio taxi;
2. Il riconoscimento del numero del radio taxi, che non è stato ancora riconosciuto, spetta al Comune di Pescara che provvede con specifica autorizzazione, previa delibera di Giunta e sentito il parere della Commissione Consultiva, quando ricorrono i seguenti requisiti, dettati per favorire la funzionalità del servizio nella città e rapportati all'ampiezza della città e alla sua vocazione turistica e commerciale:
 - a. garantire la copertura degli orari e delle turnazioni consolidate ed allegare al presente Regolamento;
 - b. avere un numero idoneo di autovetture, rapportato alle medie nazionali, da adibire al servizio, che garantisca la corretta funzionalità del radio taxi rispetto all'esigenza della città;
3. Le autovetture dotate di radio taxi dovranno apportare, su entrambe le portiere anteriori, e nelle parte posteriore, le indicazioni: "Radio", sigla del radio taxi, simbolo del telefono e numero del centralino, conformemente al modello depositato presso l'Ufficio al momento della richiesta del riconoscimento da parte della Giunta Municipale, sentita la Commissione Consultiva.

ART. 19 - LOCALITÀ DI STAZIONAMENTO

1. Le località di stazionamento delle autovetture sono stabilite dal Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva. La sosta delle autovetture deve avvenire negli appositi posteggi e resa nota con cartelli indicatori. Il noleggio dovrà essere esercitato solamente dalla prima autovettura stazionata in posizione di precedenza geometrica nella zona di posteggio.





2. I tassisti devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo; è consentita la partenza con chiamata di prenotazione, ma non al di fuori dall'orario lavorativo.
3. In ciascuna area destinata allo stazionamento il taxi primo di fila ha la precedenza sugli altri nell'effettuare il servizio richiesto. L'utente, tuttavia, ove ricorrano particolari motivi può scegliere l'autovettura indipendentemente dall'ordine di stazionamento.
4. I tassisti che si avvalgono del servizio radio taxi hanno diritto di rispondere alle chiamate provenienti dalla centrale radio anche se non sono i primi di fila.
5. I conducenti devono essere sempre in grado, durante la sosta, di rispondere ad ogni chiamata sollecitamente. E' fatto loro divieto di invitare i passeggeri a servirsi delle autovetture o di spostarsi verso gli utenti, salvo espressa richiesta da parte di questi ultimi.
6. Nei punti di stazionamento forniti di telefono, gli autisti hanno sempre l'obbligo di rispondere alle chiamate.
7. Durante la sosta nelle aree di stazionamento, è vietato lasciare il taxi incustodito, in caso di necessità, o di abbandono dell'auto, si dispone il taxi fuori servizio (si sposta il taxi per non intralciare il lavoro dei colleghi in stazionamento) e una volta rientrati dalla pausa si perde automaticamente la prelazione al posto di stazionamento.
8. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva, di variare in qualsiasi modo detti stazionamenti, di interdirlne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario o di variare il numero dei veicoli assegnati.
9. I conducenti, per ogni località di stazionamento, devono osservare scrupolosamente i turni fissati. In caso di impedimento il Concessionario di turno deve provvedere ad informare con tempestività l'organizzazione di categoria, perché provveda alla sua sostituzione.
10. Resta, tuttavia, in facoltà discrezionale del Sindaco la possibilità di stabilire con apposita ordinanza le occasioni straordinarie nelle quali derogare l'obbligo delle macchine fissate per ogni turno.
11. Gli autisti possono sostare in prossimità di teatri, o in altri luoghi dello spettacolo e dello sport, soltanto previa ordinanza sindacale e soltanto una ora avanti la fine dello spettacolo o dell'evento, mettendosi in fila nell'apposito spazio assegnato dagli agenti municipali e non possono muoversi che seguendo l'ordine di arrivo, salvo che quando sono chiamati dalla persona che li ha già impegnati.
12. In caso di necessità e sempre quando il noleggio (con conducente) risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi





servizio particolari, quali: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo od entrambe.

12. La turnazione di lavoro deve essere esposta e ben visibile all'interno dell'abitacolo con una sigla e/o un numero per agevolare la Polizia Municipale nel controllo dei turni.

ART. 21- VETTURE FUORI SERVIZIO

1. I tassisti, le cui autovetture sono fuori servizio per aver terminato l'orario del turno per esse previsto od in caso di guasto, devono rimuovere obbligatoriamente il segnale luminoso come descritto dall'art. 17 del presente regolamento.
2. I tassisti non possono effettuare alcuna prestazione fuori dal turno di servizio, salvo i seguenti casi previsti:
 - a. compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da pubblici ufficiali nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il trasporto di malati o feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente. In caso di pagamento differito, sarà rilasciato ai tassisti attestato scritto per il servizio prestato;
 - b. trasportare gli agenti operanti, qualora la vettura sia sottoposta a sequestro e debba essere condotta agli uffici di pubblica sicurezza o di polizia urbana.

ART. 22 - TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall' art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.

ART. 23 – TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro del tipo approvato e prescritto dal Dirigente competente.
2. Il tassametro, deve essere regolato secondo le tariffe in vigore e viene collaudato, sigillato a cura dei funzionari dell'ufficio competente e piombato dall'autorità Municipale competente, che hanno diritto di controllare, in qualsiasi momento, la regolarità del suo funzionamento.





3. Il tassametro non può venire rimosso né manomesso senza l'autorizzazione dell'ufficio municipale preposto e di tipo omologato (MI 007) secondo il D.L. n. 22 del 02/02/2007.
4. La sorveglianza sulla regolarità del funzionamento dei tassametri è affidata all'ufficio di Polizia Municipale.
5. Il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile dall'utente ed opportunamente illuminato in modo da consentirne anche nelle ore notturne la lettura, con cifre e supplementi ben leggibili.
6. Il tassista è tenuto a dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi incidente che abbia determinato la rottura del sigillo ufficiale o del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione del nuovo sigillo.
7. Il tassametro deve funzionare a base multipla (tempo e chilometraggio) e deve essere messo in funzione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo sia giunto a destinazione o venga interrotto dall'utente.
8. In caso di guasto del tassametro il tassista è tenuto ad informare preventivamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta; in tal caso l'importo sarà calcolato su base approssimativa relativamente al percorso effettuato.
9. Nell'autovettura non possono essere tenuti tassametri imperfetti o comunque alterati ed in caso di avaria al tassametro, l'autista deve sospendere immediatamente il servizio.
10. I titolari della licenza sono tenuti ad apportare al tassametro, a loro cura e spese, eventuali modificazioni disposte all'Autorità Comunale.

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DEL TASSAMETRO

1. Il tassista deve porre in funzione il tassametro all'inizio del servizio e farne cessare il funzionamento, ponendolo in posizione di "cassa", non appena il servizio abbia avuto termine.
2. L'inizio della prestazione avviene con le sotto elencate richieste di servizio:
 - a. richiesta di servizio espressa mediante radio taxi: il tassametro viene azionato nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio e comunque da una distanza non superiore al posteggio più vicino;
 - b. richiesta di servizio mediante telefono al posteggio: il tassametro viene azionato al momento dello squillo del telefono;
 - c. richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui si richiede il servizio.





3. In ogni caso il tassametro verrà azionato al momento dell'impegno, anche se il cliente avrà dei bagagli.
4. Il tassametro dovrà essere messo in posizione di "cassa" nel momento in cui il taxi si ferma e il cliente prende visione dell'importo. Successivamente dovrà essere provveduto allo scarico di eventuali bagagli.
5. Soltanto dopo l'avvenuto pagamento il tassametro deve essere posto in posizione di "libero".

Titolo III - NORME PER TASSISTI E UTENTI

ART. 25 - OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

1. Oltre agli obblighi e ai divieti previsti specificatamente negli articoli che precedono, e nei successivi articoli, i conducenti di auto pubbliche hanno l'obbligo di:

- a. prestare servizio decorosamente vestiti e mantenere l'autovettura pulita;
 - b. tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - c. osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Vigilanza Urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
 - d. riconsegnare all'ufficio oggetti rinvenuti, gli oggetti dimenticati all'interno della vettura, di cui non si possa fare restituzione immediata al proprietario, entro 24 ore dal termine del servizio.
2. Ai conducenti di auto pubbliche è fatto divieto di:
- a. fare uso di sostanze stupefacenti ed alcool;
 - b. fumare e mangiare durante la corsa, e mangiare nei momenti di sosta all'interno della vettura;
 - c. adibire l'autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza;
 - d. trasportare un numero superiore di persone a quello massimo consentito dal foglio di circolazione;
 - e. scegliere, per personale iniziativa, un percorso più lungo per recarsi nel luogo chiesto dal passeggero;
 - f. chiedere somme maggiori di quelle fissate dalla tariffa;
 - g. fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;





- h. lavare le autovetture ed eseguire riparazioni nelle zone di posteggio, ad eccezione del cambio dei pneumatici e piccole riparazioni di evidente prima necessità;
 - i. mutare l'ordine del turno, salvo espressa autorizzazione;
 - j. far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che l'hanno noleggiata;
 - k. lasciare guidare l'autoveicolo in servizio, a persone estranee, anche se munite di patente di abilitazione alla guida, certificato di abilitazione professionale e iscrizione nello speciale ruolo dei conducenti.
- l. Non espletare servizio e stazionare negli stalli al di fuori del turno di lavoro;
3. I conducenti possono rifiutare di:
- a. trasportare persone in stato di evidente ubriachezza o sotto l'effetto di psicofarmaci e allucinogeni;
 - b. portare animali sull'autoveicolo, con eccezione dei cani guida dei non vedenti.

ART. 26 - OBBLIGHI DEI TASSISTI ALL'INIZIO DELLA CORSA

1. I tassisti in servizio devono, all'inizio della corsa:
- a. assicurarsi che il tassametro funzioni regolarmente;
 - b. caricare i bagagli che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dall'autovettura le persone anziane o comunque malferme;
 - c. aderire in ogni caso alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, nell'ambito del territorio comunale, salvo che il veicolo non sia impegnato o si trovi in moto per rientrare in rimessa. Qualora gli autisti abbiano gravi ragioni per rifiutare il servizio, essi fanno accertare tali ragioni dagli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale o nel caso ciò non fosse possibile, dovranno segnalare l'accaduto, entro 24 ore, all'autorità comunale competente;
 - d. caricare sull'autovettura i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria e/o della tappezzeria.

ART. 27 -OBBLIGHI DEI TASSISTI DURANTE LA CORSA

1. I tassisti durante la corsa devono:
- a. mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento;
 - b. effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più scorrevole agli effetti del traffico e comunque tale da rappresentare in termini di tempo ed economici un vantaggio per l'utenza, salvo casi di forza





- maggiormente documentabili. Tuttavia se il cliente richiede un percorso diverso, il tassista ha l'obbligo di effettuarlo;
- c. compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da pubblici ufficiali nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il trasporto di malati o feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente. In caso di pagamento differito, sarà rilasciato ai tassisti attestato scritto per il servizio prestato;
 - d. trasportare, qualora la vettura sia sottoposta a sequestro e debba essere condotta agli uffici di pubblica sicurezza o di polizia urbana, gli agenti operanti;
 - e. avvertire i viaggiatori, per i servizi extraurbani, del cambio di tariffa nel momento in cui si giunge al limite territoriale urbano.

ART. 28 - OBBLIGHI DEI TASSISTI AL TERMINE DELLA CORSA

1. I tassisti al termine della corsa devono:
 - a. far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e, quindi, azzerare il tassametro;
 - b. aiutare a scendere le persone, qualora sia richiesto, e scaricare i bagagli;
 - c. visitare diligentemente l'interno del veicolo e depositare al più presto al competente ufficio gli oggetti eventualmente rinvenuti.

ART. 29 - DIRITTI DEI TASSISTI

1. Oltre ai diritti previsti specificatamente negli articoli che precedono, i tassisti non hanno l'obbligo di:
 - a. prestare servizio a seguito di manifestazioni politiche, cortei, etc.;
 - b. accogliere animali sull'autoveicolo, eccezione fatta per i cani guida da ciechi;
 - c. addentrarsi durante il servizio in proprietà private. In caso di richiesta in tal senso da parte dell'utenza, il medesimo non potrà pretendere speciali compensi oltre quella della normale tariffa segnata dal tassametro.

ART. 30 - ACCERTAMENTI SANITARI

1. Qualora l'Ufficio di Polizia Municipale ritenga, per qualsiasi motivo, che un conducente non abbia più l'idoneità fisica, potrà richiedere di sottoporre lo stesso agli accertamenti previsti dagli artt. 115 e 186 del vigente Codice della Strada.
2. Qualora la Commissione Consultiva, riceva segnalazioni di conducenti in stati di alterazioni psicofisiche dovuti alla somministrazioni di droghe e/o alcool, potrà procedere alla richiesta di sottoporre il conducente segnalato a visite mediche, analisi





del sangue e urine con preavviso scritto di almeno 24 h. Qualora lo stato del conducente fosse realmente alterato, la licenza verrà sospesa per un periodo di tempo di minimo un anno con successivo certificato per il possibile reintegro da parte della Azienda Sanitaria Locale.

3. La Commissione Consultiva, inoltre, può procedere con dei controlli casuali sullo stato di salute dei conducenti sempre con almeno giorno di preavviso.

4. Al conducente che non si presenta al richiesto controllo senza giustificato motivo verrà sospesa la licenza per un periodo non inferiore a 15 giorni.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente al titolare della licenza, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 32 - NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a. insudiciare o guastare l'autovettura o le sue apparecchiature;
- b. compiere atti contrari alla decenza;
- c. fare schiamazzi o rumori molesti;
- d. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autovettura;
- e. mangiare, bere e fumare.

2. Gli utenti possono rivolgere all'Amministrazione istanze o reclami sulle quali si pronuncerà la Commissione Consultiva dopo che l'ufficio competente avrà svolto i necessari accertamenti.

3. Il Comune di Pescara inserisce all'interno del proprio sito istituzionale una pagina da dedicare ai servizi dei tassisti: i numeri di reperibilità e le offerte.

Titolo IV - NORME SANZIONATORIE

ART. 33 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. I titolari delle licenze per il servizio pubblico di taxi e i loro sostituti, che non osservino le disposizioni del presente Regolamento e dell'Autorità Comunale, nonché le leggi e i regolamenti vigenti, indipendentemente dalle sanzioni previste nel caso che il fatto commesso costituisca reato, ovvero sia contemplato in specifiche norme





di legge e di regolamento sulla circolazione stradale, sono soggetti a sanzioni pecuniarie, disgiunte o congiunte con i provvedimenti disciplinari di:

- a. diffida;
 - b. sospensione della licenza per un minimo di 7 giorni fino ad un massimo di 6 mesi e da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di un anno per il caso di recidiva nel prelevare il cliente al di fuori del Comune che ha rilasciato la licenza al di fuori della ipotesi prevista all'art. 3 c. 8 del presente regolamento;
 - c. revoca della licenza.
2. Sono inoltre previsti specifici casi di decadenza della titolarità della licenza comunale.

ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e all'art. 16 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro;

2. Sono obblighi dei conducenti:

- a. avvisare l'ufficio preposto qualora non si garantisca la propria turnazione;
 - b. alla fine della turnazione togliere la scritta amovibile sul tetto;
 - c. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d. seguire, salvo specifica richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - e. caricare ed assicurare i bagagli dei viaggiatori;
 - f. aiutare nella salita e discesa le persone anziane ed invalide;
 - g. avere durante il servizio un abbigliamento confacente al servizio prestato;
 - h. depositare al competente ufficio del Comune qualunque oggetto dimenticato sul mezzo del quale non si possa procedere alla restituzione immediata entro le 24 ore;
 - i. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - l. comunicare entro 5 giorni all'ufficio del Comune che ha rilasciato la licenza, il cambio di residenza e/o di domicilio;
 - m. essere durante il servizio nei luoghi adibiti allo stazionamento a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - n. effettuare la corsa richiesta tramite chiamata alla colonnina telefonica sita nel posteggio con obbligo per il taxi capofila;
3. E' fatto divieto per i conducenti:





- a. Prelevare i clienti ovvero iniziare il servizio fuori dal Comune che ha rilasciato la licenza, rinviando sull'argomento espressamente a quanto disciplinato dall'art. 3 comma 8 del presente regolamento;
 - b. lavorare fuori turno;
 - c. fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero nei casi di forza maggiore o pericolo;
 - d. fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - e. consumare all'interno dei veicoli alimenti durante la sosta nelle piazzole;
 - f. usare verso gli utenti e colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - g. far salire sul veicolo durante la sosta nelle piazzole persone estranee per intrattenimento;
 - h. effettuare lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta, esclusi gli interventi di primo soccorso;
 - i. sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
 - l. effettuare durante la sosta nelle piazzole attività estranee al servizio;
 - m. adibire il veicolo per esposizione o vendita.
4. Il conducente di auto pubblica deve rispettare le norme regolamentari che dettano le caratteristiche per i veicoli adibiti al servizio taxi:
- a. avere esposto a bordo del veicolo in modo ben visibile la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza;
 - b. avere esposto la targhetta con la scritta taxi ed il numero della licenza e logo del comune di appartenenza
 - c. il tassametro non può venire rimosso, né manomesso senza l'autorizzazione dell'ufficio municipale preposto.
5. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è influente sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni amministrative di diffida, sospensione e revoca della licenza a seguito di procedimenti disciplinari.

ART. 35 - DIFFIDA

1. Il provvedimento di diffida viene applicato per le infrazioni più lievi e per le quali non sono previste le più gravi misure sanzionatorie della sospensione e della revoca della licenza.
2. Può essere applicata, in sostituzione della sospensione della licenza, anche nei casi in cui il dirigente ritenga l'infrazione lieve in rapporto agli elementi di prova, alle circostanze del caso e tenuto conto delle giustificazioni da richiedere al tassista.
3. La diffida non è applicabile in caso di recidiva.





ART. 36 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La sospensione della licenza viene applicata anche nei seguenti casi e per altre infrazioni non lievi previste nel presente Regolamento o assimilabili per gravità alle fattispecie indicate:

- a. sottoposizione a misure di sicurezza o alla reclusione;
- b. mancata comunicazione del turno o svolgimento del servizio in un turno diverso da quello assegnato, o svolgimento del lavoro notturno per i soggetti tassativamente esclusi;
- c. sosta di servizio fuori dalle aree autorizzate;
- d. investimenti avvenuti per colpa accertata del tassista, in ordine a sentenza definitiva emessa dall'Autorità Giudiziaria;
- e. guida dell'autovettura in stato di ubriachezza;
- f. mancata pronta consegna degli oggetti reperiti nell'autoveicolo, nei termini previsti;
- g. rifiuto ingiustificato di servire il pubblico;
- h. mancato rispetto delle tariffe o manomissione del tassametro;
- i. pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro e di supplementi dovuti;
- j. abituale cattivo stato di manutenzione dell'autovettura posta in servizio;
- k. destinazione dell'autovettura ad uso diverso da quello prescritto;
- l. autovettura mantenuta in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione;
- m. morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti la licenza;
- n. quando il titolare si sia avvalso dell'opera di conducenti sostituiti senza preventiva comunicazione;
- o. affidamento della guida della vettura durante il servizio a persona non abilitata alla guida del taxi;
- p. sostituzione di autovettura di servizio non circolante con altra senza preventiva autorizzazione del Sindaco;
- q. per l'interruzione del servizio senza giustificato motivo.

2. La sospensione della licenza è da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno qualora si verifica la recidiva nel prelevare il cliente al di fuori del Comune che ha rilasciato la licenza al di fuori della ipotesi prevista all'art. 3 c. 8 del presente regolamento;

3. In caso di rinvio a giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria per un reato che comporti l'arresto preventivo, si procede all'immediata sospensione della licenza fino ad esito del procedimento penale.





4. In caso di sentenza di assoluzione conseguente a procedimento penale il periodo di sospensione potrà essere valutato ai fini del computo dell'anzianità.

ART. 37 - REVOCA DELLA LICENZA

1. La licenza comunale di esercizio viene revocata nei seguenti casi:

- a. quando venga a mancare al titolare o al sostituto autorizzato uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle disposizioni vigenti per il rilascio della licenza e per l'esercizio della attività;
- b. per avvenuta cessione della licenza comunale di esercizio senza il previsto assenso preventivo dell'Autorità Comunale;
- c. per alterazione della tariffa o manomissione del tassametro quando il fatto imputato sia stato compiuto in precedenza;
- d. per rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo, quanto il fatto addebitato sia stato compiuto in precedenza almeno due volte;
- e. per reiterato stato di ubriachezza;
- f. per uso di droghe o psicofarmaci o loro spaccio;
- g. per recidiva nel comportamento grave e deplorable nei riguardi del cliente semprechè il fatto abbia dato luogo ad estesa pubblicità;
- h. per recidiva accertata non specifica quanto il periodo complessivo di sospensione inflitto per infrazioni varie, superi complessivamente il periodo di 6 mesi.

ART. 38 – RECIDIVA

1. Quando la stessa infrazione sia compiuta più di una volta in un determinato periodo di tempo, si da luogo ad un aggravamento della sanzione prevista.

2. Nell'ipotesi in cui sia prevista la sanzione della diffida, il periodo di tempo previsto, per il formarsi della recidiva specifica, è di un anno.

3. Nell'ipotesi in cui sia prevista la sanzione della sospensione della licenza, il periodo di tempo previsto, per il formarsi della recidiva specifica, è di due anni.

ART. 39 – DECADENZA

1. la licenza comunale di esercizio è soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a. per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni previste dall'art. 14 del presente Regolamento;
- b. per rinuncia esplicita del titolare alla licenza;
- c. per fallimento del titolare;





d. nelle fattispecie previste alle lett. a e b dell'art. 12 del presente Regolamento, sia che siano preesistenti e non originariamente accertate, sia che siano intervenute dopo l'attribuzione della licenza taxi;

Art. 40 - PROCEDURA ED EFFETTI DELLA REVOCA E DELLA DECADENZA DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

1. I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

2. La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

ART. 41 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari ai tassisti che siano incorsi nelle infrazioni previste dal presente Regolamento avverrà con la procedura seguente:

a. contestazione entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato, contenente l'invito al medesimo a presentare le proprie giustificazioni nel termine massimo di quindici giorni.

b. Esame dei fatti contestati in sede di Commissione Consultiva prevista al presente Regolamento.

c. Emanazione del provvedimento di diffida o la sospensione da parte del Dirigente competente.

d. Esecuzione del provvedimento di revoca da parte del Dirigente, previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 42 - RINVIO AD ALTRE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e delle altre disposizioni di legge e di regolamento statali, regionali e provinciali per quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

ART. 43 - NORME TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia di cui al precedente regolamento, fatta salva la Commissione Consultiva attualmente nominata, che durerà in carica sino allo scioglimento del Consiglio Comunale previa integrazione della stessa con le nuove figure di membri di



Città di Pescara

Comune di Pescara - Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara



cui all'art. 5 fatte salve le cause di cessazione dei componenti nonché la relativa sostituzione come contemplato al medesimo art. 5.



1° turno / A	2° turno / B	3° turno / C	4° turno / D	5° turno / E
1/s De Grandis	8 Di Gravio	16 Maccarone	25 Tondodonati	33 Imbastaro
1 Francazio	9 Matricciani	18 Barbone	26 Di Girolamo	34 Soccio
2 Cilli	10 Piermattei	19 Morrillo	27 Caldarelli	35 Gianvittorio
3 Mantovani	11 Romano	20 D'Armi	28 Silverii	36 Gonfalonieri
4 Maccarone	12 Fiore	21 Di Brigida	29 De Nino	37 Antonioi
5 Mezzanotte	13 Buccella	22 Maccarone	30 Gonfalonieri	38 Giovannetti E.
6 Castellano	14 Di Russo	23 Abagnale	31 D'onofrio	39 Giovanetti M.
7 Cretarola	15 Francazio	24 Furfaro	32 Rendine	40 Negro



[Handwritten signature]

